

TI_GERICHTE 32.2002.1 vom 12. Dezember 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-12-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2002.1

FR: TI_GERICHTE 32.2002.1 du 12 décembre 2001

IT: TI_GERICHTE 32.2002.1 del 12 dicembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 4

giugno 2001 il dr. _____ sostiene dunque che nella precedente professione di piastrellista l'assicurato presenta un'inabilità lavorativa del 100% (doc. _), ciò che ha ribadito con scritto 9 settembre 2002 (doc. _). Il dr. _____, invece, nella valutazione 25 giugno 2001 è dell'avviso che l'insorgente può svolgere l'attuale attività lavorativa per quattro ore al giorno (doc. _), quindi nella misura del 50% così come confermato il 9 ottobre 2002 (doc. _). Ora, da una parte, il dr. _____, reumatologo, sottolinea che il paziente lamenta dei dolori lombari, ma soprattutto irradiazioni saltuarie alla gamba, con conseguente lieve deficit funzionale, precisando che i dolori “appaiono essenzialmente quando egli è piegato in avanti, quando rimane in piedi per mezz'ora-un'ora o quando guida la macchina dopo mezzor-un'ora”, per cui “non potrebbe riprendere tale professione poiché praticamente essa necessita di lavorare con la schiena piegata” (doc. _). D'altra parte, il dr. _____, neurochirurgo, ha riscontrato che l'assicurato non presentava più dolori di carattere radicolare e il “deficit significativo della dorsiflessione del piede e dell'alluce era quasi completamente risolto, la deambulazione sui calcagni era possibile e simmetrica”. Egli ha quindi riscontrato che in condizione di riposo l'assicurato non presentava disturbi lombari, rilevando comunque che “in occasione di piccoli sforzi (ad esempio applicare il silicone tra le piastrelle) egli avvertiva immediatamente dolori lombari che lo obbligavano ad interrompere questa attività” (doc. _). Circa la valutazione apparentemente contraddittoria dei due specialisti va qui rammentato che essi si occupano di due discipline diverse. Infatti, il dr. _____ è reumatologo, mentre il dr. _____ è neurochirurgo. Per determinare l'incapacità lavorativa dell'assicurato occorre pertanto procedere ad una valutazione complessiva della fattispecie. Va inoltre ricordato che il dr. _____, specialista FMH in neurochirurgia, nel rapporto 14 maggio 2001 ha sostenuto un'incapacità lavorativa dell'assicurato, quale piastrellista, superiore al 50 % (cfr. doc. _), modificando il rapporto 5 maggio 2001 dove aveva invece attestato per la medesima professione un'inabilità del 100%, ridotta al 50% in attività adeguate (doc. _). I medici, nel valutare l'incapacità lavorativa, partono inoltre dal presupposto che l'assicurato esercitava l'attività di piastrellista. Tuttavia, in data 9 settembre 2002 il dr. _____ ha evidenziato come nelle precedenti visite l'assicurato abbia ammesso di espletare anche dei lavori d'ufficio (doc. _), questo in contrapposizione a quanto certificato dal datore di lavoro in data 14 agosto 2002 (doc. _). Ora, dagli atti risulta che il ricorrente era capo-piastrellista con uno stipendio di fr. 94'836,30. Con un simile stipendio, considerato inoltre che l'assicurato dal 1995 ricopre la carica di socio-gerente con diritto firma individuale della

_____ (cfr. estratto RC, doc. _), è quindi plausibile sostenere che oltre all'attività di posa delle piastrelle ecc. egli abbia espletato altre mansioni, ad esempio, di natura dirigenziale. Del resto nel rapporto 14 maggio 2001, quindi dopo l'insorgenza del danno alla salute, l'ispettore della cassa malati ha in particolare evidenziato che l'assicurato non "può fare lavori amministrativi" e che "ha già ceduto parte amministrativa al figlio" (doc. _). Non è quindi da escludere, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che in passato le mansioni amministrative/dirigenziali erano effettivamente di competenza del ricorrente. Tenuto conto delle limitazioni fisiche precedentemente evidenziate, non vi sono motivi per ritenere che in simili mansioni l'assicurato presenti una riduzione di rendimento. Del resto nella valutazione 4 giugno 2001 il dr. _____ ha attestato che "il paziente potrebbe svolgere lavori amministrativi, pianificazione lavori, in maniera completa" (cfr. doc. _). In queste condizioni, considerato come nella specie appare verosimile ritenere che, per i motivi sopra indicati, _____, quale socio gerente della _____ si dedicasse anche a mansioni amministrative e direzionali e ciò in una misura che non può comunque ragionevolmente superare il 30% (tale percentuale, visto il genere di attività, risulta essere comunque importante; cfr. ad esempio: STCA inedita 30 agosto 2001 nella causa G.F., inc. 32.2001.7, ove un autotrasportatore indipendente dedicava l'8% del suo lavoro a compiti amministrativi; cfr. STCA inedita 19 dicembre 2000 nella causa G.C., inc. 32.2000.55, in cui l'assicurato, autista indipendente, occupava un 15% della sua professione in mansioni dirigenziali e un 5% in lavori amministrativi) questo TCA ritiene, attraverso una valutazione complessiva, che l'inabilità lavorativa di _____ nella sua professione precedente è del 70%. Occorre tuttavia esaminare se il ricorrente può mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in un'altra attività lucrativa in modo da poter ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze economiche a seguito del danno alla salute. Tale questione verrà affrontata nei considerandi che seguono. 2.9. Infatti, in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa va rammentato che ■ conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ■ all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer ■ Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friburgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221). In casu, per quel che concerne l'esigibilità in un'altra professione, gli specialisti (Dr. _____ e _____) concordano nel ritenere l'assicurato abile al 70% in quelle attività leggere che non comportano, ad esempio, movimenti di flessione del tronco ed il sollevamento di pesi superiori ai 10-15 chili (cfr. doc. _). Nel gravame l'insorgente sostiene che non vi sono simili professioni rispecchianti le succitate indicazioni mediche. Ora, il TCA ha già avuto modo di decidere che una persona che non può sollevare più di 15 Kg, non può effettuare movimenti ripetitivi e può assumere posizioni corporee monotone per la durata di 1-2 ore circa (seduto o eretto) può esercitare un'attività quale operaio generico o aiuto magazziniere o nel settore della vendita (STCA

del 21 gennaio 2001, 36.00.134). La valutazione di un'inabilità del 50% in attività leggere espressa dal curante dr. _____ nel suo rapporto 14 maggio 2001 non può essere seguita poiché non trova alcuna conferma nei suindicati due referti specialistici (cfr. doc. AI _). Non concludenti sono anche gli ulteriori certificati stesi dal medico curante, essendo scarni, non motivati e indicanti in maniera generica un'incapacità del 100% (doc. AI _). Circa le certificazioni del dr. _____, va rammentato che se nel rapporto 14 maggio 2001 lo specialista in neurochirurgia ha sostenuto un'incapacità lavorativa dell'assicurato, quale piastrellista, superiore del 50 % (cfr. doc. _), diversi giorni prima nel rapporto 5 maggio 2001 egli ha invece attestato per la medesima professione un'inabilità del 100%, ridotta al 50% in attività adeguate (doc. _). Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all'eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall'assicurazione contro la disoccupazione e non dall'assicurazione per l'invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friburgo 1995, p. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente esercitata. Pertanto, il tipo d'attività ritenuta esigibile dal profilo medico rientra senz'altro nella categoria delle attività leggere non qualificate e questo, visti i referti dei dr. _____ e _____, in misura del 70%. 2.10. Procedendo dunque al raffronto dei redditi secondo il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2), per quel che concerne il reddito da valido, nell'attestato del datore di lavoro 6 giugno 2001 si evince che senza il danno alla salute nel 2001 l'assicurato avrebbe percepito fr. 94'836,30 (cfr. doc. AI _). Riguardo al salario da invalido, considerato che l'assicurato non ha mai intrapreso un'attività in mansioni leggere, la determinazione di tale reddito può essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica ("L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, STFA inedita del 9 maggio 2000 nella causa A, I 482/99), riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.■■■ nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.■■■ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.■■■ (rispettivamente fr. 33'725.■■■) per le donne. Recentemente l'Ufficio federale di statistica ha proceduto all'elaborazione dei dati statistici salariali relativi all'anno 2000. Secondo tali dati il salario mediamente percepito nel 2000 in Ticino, riportato su una media di 41,8 ore settimanali (cfr. "La vie économique" 2/2002", Tabella B9.2, pag. 88), per un'attività leggera e ripetitiva nel settore privato corrisponde a fr 50'498.-- (fr. 4027: 40 x 41,8 x 12) per gli

uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2'897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato). Nel settore privato e pubblico l'ammontare è di fr 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato e pubblico). Nella fattispecie concreta, per calcolare il reddito da invalido, sulla base dei recenti dati statistici, si deve partire da un salario di fr. 50'498.- riferito al settore privato (cfr. "... in primo luogo sono applicabili i rilevamenti salariali applicabili nel settore privato" cfr. RAMI 2001 p. 348). Il menzionato importo deve essere adeguato al 2001, anno in cui è stata emessa la decisione contestata. Infatti, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è stata resa (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). Conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. 126 V 81 consid. 7a) questo importo, adeguato al 2001 in base all'indice dei salari nominali (cfr. "La vie économique 8/2002, Tabella B10.3, p. 93), ammonta a fr. 51'750.-- (50498 x 1902 : 1856). Partendo da un salario rivalutato di fr. 51'750.--, ritenuta un'esigibilità del 70%, si giunge ad un importo di fr. 36'225.-- Ammettendo una riduzione del 15%, vista l'età dell'assicurato e l'importanza delle limitazioni funzionali, il reddito ipotetico risulta essere di fr. 30'791,25. Dal raffronto di quest'ultimo importo con quello di fr. 94'836,30 .--, corrispondente al reddito da valido, emerge un'incapacità al guadagno del 67, 53% (94'837 - 30'791,25 x 100 : 94'837). In conclusione, considerando la capacità residua poichè il grado di invalidità è superiore al 66 2/3 %, l'assicurato ha diritto ad una rendita intera d'invalidità. Il diritto alla rendita intera decorre dal 1° aprile 2001, dopo un anno di incapacità lavorativa - nell'attività intrapresa di piastrellista - media superiore al 66 2/3 %, cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, cfr. consid. 2.9, cfr. anche doc. AI_. Visto l'esito del ricorso, l'insorgente, rappresentato da un avvocato, ha diritto al versamento di fr. 1'500.— a titolo di ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.